



Comune di Carmignano di Brenta

Area Entrate, Patrimonio, Ambiente e Sicurezza

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Nell'ambito delle politiche per lo sport, il Comune di Carmignano di Brenta individua le linee guida relative alla gestione degli impianti sportivi.

Il Comune di Carmignano di Brenta promuove la diffusione dello sport quale strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorisce la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

Riconosce l'importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale in prevenzione del disagio giovanile.

Riconosce il ruolo delle società e delle associazioni sportive nel migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità.

Garantisce e promuove l'accesso alle strutture sportive comunali alle persone diversamente abili.

Titolo II

Norme generali e criteri per l'uso degli impianti

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, in conformità ai principi di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Art. 3 – Individuazione degli impianti

Considerata la tipologia e peculiarità, nonché la prevalente destinazione d'uso degli impianti sportivi, nel presente Regolamento vengono individuati i seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ ALL'APERTO
- IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ AL COPERTO

Le palestre scolastiche comunali, sono concesse al di fuori dell'orario scolastico a norma delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 04/08/1977, n. 517.

Art. 4 - Diritto di accesso

È consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Associazioni, società o cooperative sportive;
- b) federazioni sportive nazionali;
- c) enti e gruppi di promozione sportiva;
- d) persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
- e) altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti;

Le scolaresche del Comune di Carmignano di Brenta potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Amministrazione comunale e Autorità scolastiche.

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

Art. 5 - Uso degli impianti sportivi da parte dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà per rilevanti interessi pubblici.

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Carmignano di Brenta e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

Gli impianti sportivi di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei modi seguenti:

1. [Gestione Diretta]: direttamente dal Comune e concesse in uso a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Carmignano di Brenta e/o storicamente presenti nel Comune medesimo;
2. [Gestione Indiretta]: mediante affidamento in gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Carmignano di Brenta e/o storicamente presenti nel Comune medesimo.

Titolo III Gestione diretta degli impianti sportivi

Art. 7 - Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in concessione d'uso per:

- a) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee;
- b) manifestazioni sportive;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Presentazione delle domande per la concessione in uso

Gli enti, associazioni, gruppi sportivi possono richiedere di utilizzare gli impianti sportivi comunali, esclusivamente secondo la specificità e peculiarità di ciascuno, inoltrando all'Amministrazione Comunale apposita domanda che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o gruppo, entro il termine che verrà annualmente fissato con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b) l'esatta indicazione della disciplina sportiva e dell'attività da svolgere;
- c) I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;

Il richiedente, al quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente, prima o nel corso dell'utilizzo, le disposizioni di servizio per l'uso delle strutture e/o delle attrezzature pertinenti, assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.

La richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, si intende di norma per l'intera stagione sportiva, a seconda della tipologia di disciplina sportiva. L'utilizzo per periodi inferiori, espressamente indicati, verrà concesso subordinatamente e compatibilmente con le richieste concernenti l'intera stagione.

Per le richieste di uso occasionale degli impianti l'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni.

A parità di condizioni, le strutture sportive e ricreative di proprietà del Comune vengono concesse prioritariamente ad enti, associazioni o gruppo con sede in Carmignano di Brenta.

Art. 9 - Tariffe

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare il corrispettivo a favore del Comune di Carmignano di Brenta, secondo la tempistica indicata nell'apposita convenzione. L'importo dovuto sarà calcolato, per le suddette ore, secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e indicate nelle Contratti di concessione, tenendo conto:

- a. della struttura concessa e dei soggetti fruitori;
- b. dell'attività o della manifestazione svolte;
- c. della durata della concessione;

Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento alla Tesoreria Comunale, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

Per gli Enti e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e per le Associazioni del volontariato che promuovono particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale, sociale per il Comune, possono essere previste tariffe agevolate.

Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione.

Art. 10 - Concessione in uso

La concessione in uso delle strutture presenti negli impianti sportivi comunali viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente, attenendosi alle disposizioni del presente regolamento.

La concessione in uso degli impianti sportivi è subordinata alla presentazione di una apposita polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del concessionario dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Gli enti, associazioni o gruppi sportivi ai quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi sono tenuti a usufruirne solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce la concessione. È assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione di utilizzo degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;

L'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio, laddove esistenti. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;

Per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;

In relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale competente o risarciti.

Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la custodia degli immobili e le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori.

Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui si trovavano all'inizio dell'attività;

Qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la pregiudicazione di ulteriori concessioni;

Ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

Art. 11 - Responsabilità

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda di cui al precedente articolo 7 deve essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti; a tal fine le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

Art. 12 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) della struttura ricevuta in concessione deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili, fermo restando l'obbligo del rinunciante di versare la tariffa fino al momento dell'utilizzo dei locali, saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

Titolo IV

Affidamento della gestione degli impianti sportivi – Gestione indiretta

Art. 13 - Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

La gestione delle strutture comunali potrà essere realizzata tramite affidamento a terzi, comprendente uno o più impianti individuati dall'Amministrazione Comunale.

Attraverso l'affidamento della gestione a terzi, il Comune di Carmignano di Brenta intende individuare soluzioni che attribuiscono alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in base al criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità.

L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario, nel rispetto della normativa vigente, affidare in gestione gli impianti sportivi comunali alle società sportive locali. In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione potrà essere definita, qualora le parti lo concordino, attraverso un organismo aggregante tutte le società disponibili, ovvero, qualora non sussista tale disponibilità, saranno applicati i seguenti criteri:

- progetto di gestione, individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- anni di attività del sodalizio e di utilizzo dell'impianto sportivo;
- livello della struttura tecnico sportiva;
- preferenza per il settore giovanile, per la pratica di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica di discipline sportive tra disabili e categorie svantaggiate di utenti;
- numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica;
- livello dei campionati disputati e da disputare;
- obbligo di presentazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario della società.

Così come previsto dall'art. 26 della L.R. n. 8 del 11/05/2015, che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi, il Comune individua i soggetti cui affidare gli impianti stessi -non gestiti direttamente- con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento.

Fatto salvo quanto esplicitato nel presente regolamento, ai fini dell'individuazione dei criteri di affidamento e delle relative convenzioni, si intendono richiamate le disposizioni di cui al capo II (artt. 26 e 27) della Legge regionale n. 8/2015.

Art. 14 - Soggetti della Convenzione

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

- soggetto proprietario: Comune di Carmignano di Brenta;
- soggetto gestore: associazioni, enti, società sportive convenzionate;
- soggetto utente: società sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

Art. 15 - Convenzione

L'affidamento della gestione dell'impianto a terzi deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.

La durata della convenzione dovrà essere determinata in modo tale da permettere alle società aggiudicatrici di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico e, comunque da garantire un'efficiente gestione degli impianti comunali; essa prevederà altresì una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Art. 16 - *Soggetto proprietario*

Il Comune di Carmignano di Brenta, in quanto proprietario, definisce le scelte di indirizzo politico relative all'uso degli impianti, stabilisce in accordo con il soggetto gestore i calendari per l'utilizzo degli impianti relativamente alle società sportive locali, vigila sulla corretta gestione e rilascia le autorizzazioni per l'uso della struttura sportiva, ivi incluse quelle riguardanti il gestore, al quale potranno essere accordati orari privilegiati.

Il Comune di Carmignano di Brenta definisce le tariffe di accesso agli impianti affidati in gestione a terzi, sentito, eventualmente, il parere del soggetto gestore. Il Comune individua, tra quelle che ne abbiano fatta domanda, le società sportive ammesse all'utilizzo dell'impianto precisando i termini e le condizioni alle quali le stesse sono autorizzate all'utilizzo dell'impianto, attraverso un atto sottoscritto, oltre che dal Comune, anche dal soggetto gestore e dallo stesso soggetto utente.

In base al computo delle spese sostenute negli anni precedenti, predisposto dall'Ufficio Patrimonio Comunale, potrà essere quantificato l'ammontare di un eventuale contributo da elargire al soggetto gestore.

Eventuali ulteriori disposizioni saranno definite nella delibera della Giunta Comunale che fissa i criteri sulla base dei quali dovrà essere stipulata la convenzione.

Art. 17 - *Soggetto gestore*

Il soggetto gestore si occupa della gestione degli impianti sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà altresì tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.

A copertura degli oneri di gestione spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.

Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di

tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Sono, in particolare, compiti del soggetto gestore:

- la custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi enti e organizzazioni sportive;
- la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
- l'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;
- l'assunzione degli oneri relativi ad energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;
- prevedere in ogni caso la gratuità dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole del Comune di Carmignano di Brenta che lo richieda per lo svolgimento dell'attività didattica;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Patrimonio Comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;
- osservare scrupolosamente quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale;

Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali in caso di violazione della convenzione stipulata.

Art. - 18 - Il soggetto utente

Il soggetto utente è colui che utilizza l'impianto.

È tenuto a rispettare il presente regolamento e ad utilizzare l'impianto sulla base delle modalità e dei tempi concordati.

Art. 19 - Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione, quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 20 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Art. 21 - Servizi accessori

È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, bar, rivendita di tabacchi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

La pubblicità sarà riservata alle società utilizzatrici, con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Essa sarà oggetto di apposita concessione.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria

Il soggetto gestore può provvedere a realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne consente l'esecuzione in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, previa verifica della congruità dei prezzi.

Titolo V Disposizioni comuni

Art. 23 - Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso ovvero della convenzione di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Carmignano di Brenta al concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 24 - Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Carmignano di Brenta può revocare la concessione ovvero la convenzione, fermo restando l'obbligo del concessionario ovvero del soggetto gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare. La concessione ovvero la convenzione è revocata, a quei concessionari o soggetti gestori che utilizzano l'impianto per altre finalità che non siano quelle indicate nel presente regolamento e/o nei relativi atti di concessioni d'uso o di affidamento in gestione.

Il Comune di Carmignano di Brenta si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ovvero la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla si possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 25 - Risarcimento danni

Il concessionario ovvero il gestore deve porre la massima diligenza per la conservazione dell'impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 26 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune riterrà più idonei.

Articolo 27 - Controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 28 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 29 - Pubblicità

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 30 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Le concessioni eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono fatte salve fino alla conclusione della stagione sportiva in essere.